REGOLAMENTO (CEE) N. 3060/88 DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 1988

recante deroga in materia di esecuzione delle operazioni di distillazione in Spagna per la campagna 1987/1988

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 90, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2964/88 (2), in particolare gli articoli 35, 38, 39 e 41,

considerando che per la campagna 1987/1988 le operazioni di distillazione non possono essere effettuate dopo la data del 31 agosto 1988 secondo quando previsto nel regolamento (CEE) n. 2353/87 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2932/87 (4), nel regolamento (CEE) n. 2544/87 della Commissione (5) nel regolamento (CEE) n. 441/88 della Commissione (6), modificato dal regolamento (CEE) n. 1596/88 (7) e nel regolamento (CEE) n. 4023/87 della Commissione (8);

considerando che l'applicazione in Spagna dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo per la campagna 1987/1988 incontra difficoltà di avviamento; che, in particolare, l'esecuzione delle operazioni di distillazione entro i termini previsti dalla normativa in vigore ha temporaneamente saturato le capacità di stoccaggio dell'organismo d'intervento spagnolo; che per far fronte a questo problema temporaneo di magazzinaggio e per garantire l'effettiva esecuzione della distillazione è necessario adottare misure transitorie per agevolare il passaggio dal regime preesistente in Spagna a quello derivante dall'applicazione dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, prevedendo una proroga di quindici giorni dei termini stabiliti per la produzione dell'alcole;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In Spagna, per la campagna 1987/1988 e in deroga all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2353/87, all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2544/87, all'articolo 12, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 441/88 ed all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 4023/87, le operazioni di distillazione previste dagli articoli 35, 38, 39 e 41 del regolamento (CEE) n. 822/87 per i vini già consegnati alle distillerie non possono essere effettuate oltre la data del 15 settembre 1988.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 1988.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 269 del 29. 9. 1988, pag. 5.
(3) GU n. L 213 del 4. 8. 1987, pag. 22.
(4) GU n. L 278 dell'1. 10. 1987, pag. 45.
(5) GU n. L 242 del 26. 8. 1987, pag. 5.
(6) GU n. L 45 del 18. 2. 1988, pag. 15.
(7) GU n. L 142 del 9. 6. 1988, pag. 17.
(8) GU n. L 378 del 31. 12. 1987, pag. 48.